

COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

Provincia di Bergamo



REGOLAMENTO DI DECORO URBANO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento stabilisce le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale e disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 – Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:

- a. sicurezza e decoro;
- b. quiete pubblica e privata;
- c. protezione e tutela degli animali.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto e, in particolare:

- a. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
- b. parchi e giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c. le acque interne;
- d. i monumenti;
- e. le facciate degli edifici pubblici e privati e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio di attività lecite, anche di carattere privato.

4. L'utilizzo dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 – Utilizzo stemma comunale

1. L'utilizzo dello stemma comunale è subordinato alla concessione del patrocinio da parte del Comune o all'autorizzazione del Sindaco che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta.

2. L'inottemperanza del divieto di fregiarsi delle insegne del Comune di Forno San Giovanni per contraddistinguere cose o attività private in modo da generare nel pubblico l'opinione che si tratti di cosa o attività del Comune è punito con la sanzione pecuniaria **da 80 a 500 euro**.

Art. 5 – Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, d'ufficio, agli agenti di Polizia Locale, che possono tenere conto di eventuali segnalazioni. Gli agenti di Polizia Locale possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere

informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

2. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, oltre gli agenti di Polizia Locale, senza limitazioni, anche gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale, agenti di polizia provinciale, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 13 della L. n° 689 del 24/11/1981.

Art. 6 – Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato o più grave illecito amministrativo, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Regolamento Comunale, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa, da € 25,00 ad € 500,00 determinata secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 e ss. mm. ed ii..

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla L. n° 689 del 24/11/1981. In particolare, entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco, tramite Comando della Polizia Locale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. A cura del Comando, il ricorso verrà inoltrato ai responsabili del settore o ufficio aventi competenza specifica sulla materia di cui trattasi. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nella L. n° 689 del 24/11/1981.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

5. Qualora alla violazione di norme di Regolamento conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

6. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato alla Polizia Locale. Per il pagamento rateale si applica l'art. 26 della L. n° 689 del 24/11/1981.

7. Nel rispetto dell'art. 7 bis del decreto legislativo n° 267/2000 e ss.mm.ii. le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento potranno essere aggiornate e/o modificate con Deliberazione della Giunta Comunale, entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente, in applicazione dell'art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

8. Non è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta se la condotta è reiterata nei cinque anni successivi la violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento, in tale caso, al trasgressore verrà applicata una sanzione pari al massimo edittale.

9. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 della L. n° 689 del 24/11/1981, il pagamento in misura ridotta delle violazioni al presente Regolamento è determinato da quanto riportato nella tabella di seguito allegata:

Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
25	150	50
50	300	100
75	450	150
80	500	160

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:

- a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b. imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti suolo pubblico, facciate o porte di edifici pubblici e privati;
- c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d. accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade, nei luoghi di passaggio pubblico e nei cassonetti dei rifiuti, nonché sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone e pericolo di incendio;
- e. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
- f. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà, compresi i veicoli in sosta, praticare volantinaggio selvaggio con deposito incontrollato di materiale pubblicitario di ogni genere al di fuori delle cassette postali annesse alle abitazioni e/o altro tipo di immobili pubblici, nonché distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico se non nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio, salva diversa previsione di legge.
- g. praticare giochi pericolosi o molesti sulle piazze e sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni;
- h. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- i. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti nonché abbandonare all'esterno degli stessi qualsiasi materiale;
- j. utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;
- k. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari all'igiene o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti;
- l. sporcare e/o imbrattare il suolo pubblico con rifiuti di qualsiasi genere (carte, mozziconi di sigarette, gomme, lattine, bottiglie etc.);
- m. abbandonare sul suolo pubblico rifiuti ingombranti di qualsiasi genere (sacchi della spazzatura, materiale da imballaggio, mobili etc.);
- n. depositare sacchetti di rifiuti all'interno dei cestini posti sul suolo pubblico e destinati alla raccolta di rifiuti non ingombranti (lattine, carte, etc.);
- o. effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e/o pedonale;
- p. importunare i passanti offrendo servizi e prodotti da parte di pubblici esercizi, attività commerciali ed attività artigianali;

2. Tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere eseguiti secondo criteri antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico, come previsto dalle linee guida nazionali e regionali;

3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al **comma 1 lett. a), b), c), i), o), p)** è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 80 a 500 euro** oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

4. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al **comma 1 lett. m)** è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 80 a 500 euro**, alla corresponsione delle spese di ripristino oltre che ad essere soggetto, eventualmente, all'applicazione delle norme in materia igienico-ambientale o di smaltimento dei rifiuti. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al **comma 1 lett. n)** è punito con una sanzione amministrativa **da 80 a 500 euro**.

5. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al **comma 1 lett. d), e), g), h), j), k) e l)**, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 25 a 150 euro**.

6. Chiunque violi le disposizioni del **comma 1 lett. f)** del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa **da 25 a 150 euro**. La persona fisica o giuridica committente del messaggio pubblicitario mediante il volantinaggio e l'eventuale soggetto che cura il lancio pubblicitario, oltre ad essere obbligato in solido con il materiale esecutore della violazione, sono soggetti alla sanzione amministrativa **da 80 a 500 euro**.

7. In caso di imbrattamento di edifici privati, resta in ogni caso a carico del proprietario l'onere del ripristino dello stato dei luoghi entro 30 giorni dal fatto.

Art. 8 - Altre attività vietate

1. A tutela dell'incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a. ammassare, anche su suolo privato, oggetti qualsiasi in evidente stato di disuso, compresi veicoli, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
- b. utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti di qualsiasi tipo, masserizie, rifiuti o altri simili materiali.
- c. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia convenientemente assicurata contro ogni pericolo di caduta;
- d. procedere alla inaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento e stendere biancheria sul suolo pubblico o su balconi e terrazzi prospicienti la pubblica via.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al **punto 1 lett. a) e b)** è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 25 a 150 euro** oltre ad essere soggetto, eventualmente, all'applicazione delle norme in materia igienico-ambientale o di smaltimento dei rifiuti.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al **punto 1 lett. c), d), e)** è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 25 a 150 euro**.

Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciar cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante fino a mt. 5 di raggio.

3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea, ivi compresi i conduttori di automezzi in caso di perdita di carburanti o lubrificanti.

4. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi o lungolago sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
5. Proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
6. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati, anche abusivamente.
7. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi.
8. Gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti a collocare, all'esterno dei locali, idonei posacenere e a mantenere pulite ed in condizioni igieniche idonee le aree pubbliche e private che si trovano nelle immediate vicinanze dell'attività stessa.
9. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al **punto 1 e 8** è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento **da 50 a 300 euro**.
10. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai **punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7** è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento **da 25 a 150 euro**.

Art. 10 - Accampamenti e/o Campeggi

1. Nelle aree pubbliche è vietata qualsiasi forma di insediamento sotto forma di accampamento o campeggio su tutto il territorio comunale, come pure in quelle private non autorizzate.
2. In caso di accertata violazione al predetto divieto si procede all'allontanamento che è eseguito previa notifica agli interessati del relativo provvedimento. In caso di inosservanza del provvedimento, si provvede alla rimozione del veicolo e al trasporto nei luoghi di deposito, con la restituzione dello stesso solo dopo il rimborso delle spese di trasporto e custodia.
3. Nel caso di occupazione di aree private, trovano applicazione le procedure previste dalle leggi vigenti.
4. E' fatto divieto alle carovane di nomadi di sostare su tutto il territorio comunale, atteso che in esso non si è individuato apposito spazio attrezzato per una simile eventualità.
5. E' vietato il soggiorno nell'ambito del territorio comunale in roulotte, autocaravan ed altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile su suolo pubblico o privato aperto ad uso pubblico; fanno eccezione quelli al seguito di circhi, giostrai o simili che, previa autorizzazione dell'Autorità Comunale, possono prendere posto nei luoghi da essa indicati, per il tempo e con le modalità prescritte.
6. E' vietato altresì il campeggio indiscriminato su suolo pubblico o aperto ad uso pubblico, salvo deroghe per casi di comprovata necessità ed in particolari circostanze.
In caso di inottemperanza, il Sindaco, con propria ordinanza adottata anche ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e ss. mm. ed ii. dispone lo sgombero delle aree occupate, richiedendo se necessario l'ausilio della Forza pubblica, avuto riguardo ai contingibili problemi di igiene pubblica e di sicurezza.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa della somma **da 80 a 500 euro**.

Art. 11 – Sgombro della neve

1. La neve ed il ghiaccio rimossi dai cortili o da altri luoghi privati, non devono essere accumulati o sparsi sul suolo pubblico. E' altresì vietato gettare o spandere acqua per evitare il congelamento e la formazione di ghiaccio.
2. Valutata l'entità del fenomeno nevoso e le conseguenti proporzionate necessità a tutela della sicurezza dei cittadini, il Sindaco, o suo delegato, con specifica ordinanza, può disporre particolari obblighi per proprietari, amministratori o conduttori di immobili per lo sgombero della neve o ghiaccio da tetti o parti sopraelevate di stabili, attribuendo obblighi ai soggetti predetti in ordine al transennamento e delimitazione delle aree interessate da dette operazioni.

+

SEZIONE II – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI EDIFICI E CANTIERI EDILI

Art. 12. Decoro degli edifici.

1. Le facciate, le coperture, le strutture esterne degli edifici, le recinzioni che prospettano su suolo pubblico devono essere mantenute dai proprietari in buono stato di conservazione, in relazione al decoro e alle caratteristiche dell'ambiente.

2. Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano. A tale riguardo il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, sentita la commissione preposta, ha la facoltà di imporre ai proprietari l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, etc.) e la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere, etc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette, anche se preesistenti alla data di approvazione del presente Regolamento. Qualora, a seguito di demolizione o di interruzione dei lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico, costituiscano deturpamento dell'ambiente, è facoltà del responsabile dell'Ufficio Tecnico di imporre ai proprietari la loro sistemazione. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui in precedenza, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio o della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. Per le disposizioni relative ad aspetti tecnici (scelta dei materiali, del colore ecc.) si rimanda a quanto previsto dal Regolamento Edilizio.

4. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 80 a 500 euro** oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

Art. 13 - Manutenzione di aree adibite a cantiere.

1. È fatto obbligo alle imprese ed ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di aree occupate da cantieri edili, di mantenere l'area perfettamente delimitata e protetta con recinzioni idonee al decoro ed alla cura dell'area circostante. Tale recinzione dovrà essere periodicamente revisionata, curata e mantenuta anche in caso di temporanea o prolungata chiusura del cantiere.

2. Nel caso di transito di mezzi d'opera da e verso la pubblica via, è fatto obbligo alle imprese ed ai proprietari, mantenere pulita e libera da detriti di qualsiasi tipo la pubblica via ed area al momento della chiusura serale del cantiere. Durante gli orari di esercizio del cantiere dovrà comunque ed in ogni caso essere garantita la sicura transitabilità delle pubbliche vie ai pedoni, ai motoveicoli e ciclo veicoli nonché agli autoveicoli in genere.

3. È fatto obbligo a tutti i cantieri di curare la regolazione degli scarichi e le percolazioni delle acque interne all'area di cantiere verso le aree pubbliche al fine di evitare che, in caso di eventi meteorici, eventuali deflussi di tali acque possano generare trasporto di materiali inerti (sabbia ghiaia e detriti in genere) che ne possano precludere la sicura transitabilità.

4. È fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di aree adibite a cantiere, provvedere alla pulizia allo sfalcio ed alla potatura della vegetazione presente, ed alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime nel rispetto della vigente normativa in materia.

5. Fatte salve le norme del Codice della Strada riguardo all'idoneità ed uso dei veicoli, alla sistemazione del carico, per quanto riguarda il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione (sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili) esso deve essere effettuato in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

6. Per evitare che le polveri, per azione del vento si sollevino nell'aria, il carico dovrà essere convenientemente coperto. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

7. La circolazione sul territorio comunale dei veicoli destinati al trasporto di materiali, che per natura e consistenza possono dar luogo al rilascio di polvere o di fango, è consentita solo qualora detti veicoli siano dotati di caratteristiche costruttive o di strutture integrative atte a impedire ogni spandimento di acque o fango ed ogni dispersione di polveri derivanti dal carico stesso.

8. I veicoli destinati al trasporto di inerti, di materiali di risulta e di cava o comunque materiali polverulenti, nonché macchine operatrici, carrelli ed altri veicoli provenienti da aree di cantieri edili o stradali o sterrate in genere, possono circolare sul territorio comunale a condizione che ruote, assali, telai e carrozzeria siano

esenti da imbrattamento e non diano luogo a rilasci di fango e dispersione di polvere. In tali casi, i trasgressori, saranno tenuti al ripristino dello stato dei luoghi.

9. I veicoli transitanti sulle piste sterrate e di lavoro o sulla viabilità interna di aree di cantiere, stradali, di cave o portuali, dovranno contenere la velocità onde evitare il sollevarsi o propagarsi delle polveri giacenti al suolo.

10. Chiunque violi le disposizioni dei **punti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9** del presente articolo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa **da 50 a 300 euro**, per la violazione di cui al **punto 3** alla sanzione pecuniaria **da 80 a 500 euro**.

Art. 14 - Antenne radiotelevisive e antenne paraboliche.

1. Nel caso di più antenne televisive esistenti, i relativi impianti dovranno essere unificati in occasione del primo intervento edilizio soggetto ad autorizzazione se relativo a pertinenze condominiali del fabbricato in questione o comunque entro cinque anni dalla data di efficacia del presente regolamento.

L'antenna di ricezione dovrà essere collocata sulla copertura degli edifici. Le antenne paraboliche satellitari dovranno anch'esse rispettare la direttiva sopra indicata. Qualora la soluzione risultasse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano stradale. Per le antenne paraboliche dovranno essere utilizzati colori tali da minimizzare l'impatto dell'attrezzatura sull'ambiente urbano.

2. Gli immobili di nuova costruzione e quelli oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia riguardanti l'intero edificio devono procedere alla predisposizione edilizia finalizzata alla realizzazione di impianti centralizzati per la ricezione delle trasmissioni televisive terrestri e satellitari nel caso in cui non sia prevista la loro immediata installazione.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 50 a 300 euro**.

Art. 15 Aree private e stabili dismessi

1. È fatto obbligo ai proprietari privati di stabili dismessi e di aree private scoperte dismesse, catastalmente identificati o identificabili e indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, di provvedere alla custodia, alla manutenzione e al decoro di detti stabili e aree, anche al fine di prevenirne fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, nonché l'insorgere di situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, quali ad esempio la caduta di parti ammalorate su pubbliche aree. Si considerano dismessi gli stabili privati e le aree private scoperte che, indipendentemente dalla loro attuale destinazione urbanistica, non siano più oggetto di regolare uso abitativo secondo le vigenti norme di diritto civile, urbanistico, tributario, igienico-sanitario ed anagrafico, ovvero all'interno delle quali o sulle quali non si svolge più alcuna attività agricola, produttiva, commerciale o di servizi, indipendentemente dalla loro attuale situazione giuridica e dai procedimenti in atto.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, ha la facoltà di imporre ai proprietari di porre in atto tutti gli accorgimenti atti a precludere l'accesso e l'ingresso indiscriminato agli stabili e alle aree scoperte di cui al **punto 1** del presente dispositivo e di provvedere ai lavori di manutenzione necessari alla messa in sicurezza degli stabili nonché allo smaltimento dei rifiuti, compresi i residui derivanti dalle opere di manutenzione, ivi comprese le opere di demolizione.

3. Per gli stabili di cui al presente articolo, presentanti coperture e/o manufatti di qualsiasi tipo in amianto, per i quali i proprietari e/o detentori dell'immobile non abbiano ancora ottemperato agli obblighi di cui alla L.R. n° 17 del 29/09/2003, l'Autorità Comunale ingiungerà al proprietario di provvedere alla stima dello stato di conservazione dell'amianto o del materiale contenente amianto secondo un apposito protocollo della direzione regionale competente e, nel caso di inottemperanza il Comune richiederà e/o segnalerà all'A.T.S. competente di effettuare tale stima, rivalendosi sul proprietario per le spese sostenute.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa **da 80 a 500 euro**.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 16 - Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, salvo diversa e specifica regolamentazione, è vietato:

- a. introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole, nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli in genere, compresi i velocipedi;
- b. condurre cani non assicurati da guinzaglio fatta eccezione per quelli al servizio di persone disabili. Le persone che li conducono devono essere muniti di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni, da esibire a richiesta degli addetti;
- c. calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;
- d. sporcare le panchine, salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante;
- e. collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
- f. dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;
- g. fare uso di impianti e attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l'età di anni 12;
- h. nelle aree verdi di piccole dimensioni o che si trovino nel centro abitato, attrezzate con giochi destinati ai bambini, il gioco del calcio o altro gioco che causi pericolo o molestia agli stessi;
- i. entrare nei parchi e giardini pubblici fuori dagli orari eventualmente previsti ed indicati da apposito cartello in loco;
- j. fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali o elettriche, monopattini o altri giochi che non rechino disturbo o danno ai giardini.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al **punto 1 lett. a), b), c), d), f), g), h), i), j)** è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 25 a 150 euro**, mentre la violazione di cui alla **lett. e)** alla sanzione pecuniaria **da 80 a 500 euro**.

Art. 17 - Disposizioni sul verde privato

1. Nel caso di interventi edilizi, la sistemazione esterna è parte integrante del progetto edilizio e, in quanto tale, costituisce vincolo ai fini dell'ultimazione delle opere.

2. L'abbattimento di alberi di alto fusto (si considera albero di alto fusto quello che supera i mt. 20) è soggetto a procedura autorizzativa.

3. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di sentieri o strade aperte al pubblico, transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi e/o siepi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromettente della sicurezza e della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

4. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito o sentieri che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse, della vicinanza ad incroci e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione.

5. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può ordinare l'abbattimento o la riduzione di alberi, oltre che per i motivi di cui ai precedenti **punti 3 e 4**, anche qualora le radici rechino danno al fondo stradale, ai marciapiedi, alle murature, oppure compromettano con visivi o rilevanti visuali panoramiche.

6. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale, compresa l'erba di sfalcio di aree adiacenti o sovrastanti la strada.

7. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

8. I proprietari privati di aree verdi sottostanti strade pubbliche non possono costruire bordi rialzati di ostacolo al regolare deflusso delle acque meteoriche per evitare ristagni o corsi d'acqua pregiudizievoli al transito dei veicoli o alla percorribilità pedonale.

9. In caso di interventi di manutenzione o nuova posa di reti di sotto-servizi, la pavimentazione dovrà essere ripristinata alle condizioni originarie dall'esecutore dei lavori, ripristinando l'intero tratto di carreggiata oggetto dei lavori. Gli interessati dovranno ottenere concessione alla manomissione e depositare cauzione a richiesta dell'Amministrazione.

11. I terreni di pertinenza di abitazioni, o adiacenti ad abitazioni, dovranno essere tenuti in condizioni tali da non rappresentare pericolo per l'igiene e la salute pubblica, in modo da non essere ricettacolo di animali (ratti, rettili, etc.) ed al fine di evitare immagini di degrado. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba. In tali casi, Responsabile dell'Ufficio Tecnico può, previa relazione redatta dalla Polizia Locale a seguito di sopralluogo, ingiungere l'esecuzione delle opere necessarie per riportare l'area a un aspetto decoroso, indicando eventualmente le modalità di esecuzione per il ripristino.

12. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai **punti 5, 7 e 8**, nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 15 giorni dalla data della contestazione, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, si provvederà ad emettere formale ordinanza per disporre il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche, indicando il termine entro cui provvedere; decorso inutilmente tale termine si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

13. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al **punto 11**, nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria **da 25 a 150 euro**, verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 15 giorni dalla data della contestazione, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, il trasgressore sarà soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa **da 80 a 500 euro**, oltre a formale segnalazione all'Agenzia di Tutela della Salute competente.

14. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del **punto 11**, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 25 a 150 euro**.

Art. 18 – Manutenzione e pulizia di piccoli oggetti occupanti il suolo pubblico

1. Chiunque ponga su suolo pubblico oggetti a scopo ornamentale, che non necessitino di specifica autorizzazione, deve provvedere alla loro corretta manutenzione ed alla loro pulizia, nonché alla pulizia dell'area immediatamente circostante.

2. Qualora tali oggetti vengano posti in coincidenza con attività stagionali, alla conclusione delle stesse, chi li ha posizionati dovrà provvedere a rimuoverli, curando anche il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

3. I contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti consegnati ad ogni utenza devono essere collocati e conservati all'interno di aree private o di pertinenza.

4. È vietato l'utilizzo di contenitori diversi da quelli previsti dal Gestore del servizio, in quanto la dotazione di contenitori per l'esposizione dei rifiuti è tale da coprire il fabbisogno delle utenze.

5. È vietato inoltre l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori. La deposizione su area pubblica di rifiuti all'esterno dei contenitori, ancorché si tratti di rifiuti correttamente differenziati, è sanzionabile quale abbandono ai sensi della normativa vigente in materia. Sono ammesse deroghe per i pubblici esercizi sulla base di differenti accordi preventivi con l'Ente gestore.

6. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione.

7. I contenitori di norma devono essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta, al limite del confine di proprietà dell'utente, salvo casi specifici in cui i punti sono individuati e comunicati dal Gestore in considerazione di esigenze di igiene, sicurezza, ordine pubblico, rispetto dell'assetto architettonico e del Codice della Strada.

8. L'utente deve assicurarsi che il contenitore posizionato su area pubblica sia chiuso al momento dell'esposizione.

9. Non è consentita l'esposizione dei contenitori in giorni diversi e fuori dagli orari indicati dal Gestore per la raccolta. Ogni utente è tenuto a ritirare i propri contenitori e a ricollocarli all'interno dell'area privata.

10. La manutenzione ordinaria dei contenitori per la raccolta domiciliare è a carico dell'utenza a cui sono stati assegnati secondo la regola del "buon padre di famiglia". I contenitori esposti su area pubblica, devono essere mantenuti in buone condizioni di decoro e pulizia.

11. Il lavaggio è da intendersi a carico degli utenti, fatta eccezione per i casi specificamente individuati dal Comune e dal Gestore.

12. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto ad una sanzione amministrativa **da 25 a 150 euro**.

TITOLO III

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 19 – Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali, regionali e dalle disposizioni comunali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, salvo espressa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.

2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

3. Il Comune con l'ausilio dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (A.R.P.A. o ditta privata incaricata) su reclamo o d'ufficio, accertano l'intensità e la natura dei rumori e adottano i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

4. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, su motivata proposta degli Uffici Comunali, dell'Agenzia della Tutela della Salute (A.T.S.) o dell'A.R.P.A., potrà essere vietato l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

5. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie e per le attività di carattere hobbistico, ferme restando le limitazioni d'orario contenute nell'articolo relativo alle abitazioni private di questo titolo del Regolamento.

6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 50 a 300 euro**.

Art. 20 - Abitazioni private

1. È proibito provocare rumori incomodi al vicinato.

2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due punti seguenti.

3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7:00, ovvero le ore 9:00 delle giornate festive, dopo le ore 22:00 e tra le ore 13:00 e le ore 15:00.

4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 25 a 150 euro**.

Art. 21 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali o si eserciti al canto, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali o l'esercizio al canto dalle ore 22:00 alle ore 08:00 e dalle ore 13:00 alle ore 15:00, salvo la totale insonorizzazione del locale ove vengono esercitate tali attività.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 25 a 150 euro**.

Art. 22 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica è vietata in tutto il territorio comunale.
2. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della L. n° 130 del 24/04/1975.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 50 a 300 euro**.

TITOLO IV - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 23 - Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli che seguono. Per i controlli, qualora necessiti il parere tecnico, si provvederà a richiedere l'intervento del Servizio di Medicina Veterinaria dell'A.T.S.. Nei casi urgenti tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall'organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.

Art. 24 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza, di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.
2. È vietato abbandonare animali domestici.
3. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 50 a 300 euro**.

Art. 25 - Divieti specifici

1. È vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.
2. È vietato trasportare cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.
3. È fatto divieto di utilizzare gli animali per la pratica dell'accattonaggio, in particolare è comunque vietata l'esposizione di animali non in buono stato di salute, cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare.
4. Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per qualità e quantità e il corretto trattamento dello stesso facendo ricorso, ove necessario, al veterinario.
5. È fatto obbligo a coloro che detengono in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili o giardini, cani od altri animali, di vigilare e assumere tutti gli accorgimenti idonei perché gli stessi non diano luogo, in particolare durante le ore notturne, a disturbo della quiete pubblica e privata con insistenti latrati, guaiti etc. In tali casi la Polizia Locale, oltre a contestare la violazione al presente obbligo al proprietario o detentore, diffideranno il medesimo, formalmente, affinché, ponga in condizioni l'animale di non ulteriormente recare disturbo. Se la diffida non viene rispettata, gli operatori stessi lo segnaleranno al Servizio Veterinario, affinché l'animale sia posto sotto custodia, con spese interamente a carico del proprietario dell'animale.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 25 a 150 euro**.

Art. 26 - Animali molesti

1. Gli animali pericolosi devono essere custoditi in modo tale da non poter nuocere all'altrui incolumità.
2. Gli agenti di Polizia Locale, oltre a contestare la violazione della disposizione di cui sopra al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata ovvero a non nuocere all'incolumità altrui.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 25 a 150 euro**.

Art. 27 - Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione.
2. Ferme restando le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, *salvo nei luoghi loro espressamente destinati*, al guinzaglio, ad una misura non superiore a mt. 1,50 e, se pericolosi, anche muniti di museruola.
3. È fatto assoluto divieto di tenere cani alla catena se questa è inferiore a mt. 4, ovvero a mt. 3 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno mt. 3. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo sempre disponibili.
4. Nei luoghi e nei locali aperti al pubblico, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati, in modo tale che per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
5. Il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi (ad esempio balconi o box) angusti ed inadeguati alle loro necessità in funzione delle taglie e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.
6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, quali paletta e/o sacchettino, provvedendo all'immediata rimozione delle deiezioni del cane, depositando le stesse nei cestini portarifiuti o nei cassonetti destinati alla raccolta R.S.U. della frazione umida, se presenti.
7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i marciapiedi ed ogni altro spazio di uso pubblico.
8. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree attrezzate per i giochi.
9. Qualsiasi recinto che contenga stabilmente animali, deve essere mantenuto ad una distanza minima di m. 10 da abitazioni di terzi.
10. Fatta salva l'applicazione della normativa speciale regionale in vigore, chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al **punto 1** è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 75 a 450 euro**.
11. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai **punti 2, 3, 5, 7, 8** è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 25 a 150 euro**.
12. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al **punti 4 e 6** è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 50 a 300 euro**.
13. Chiunque violi le disposizioni di cui al **punto 9** è soggetto alla sanzione amministrativa **da 80 a 500 euro**.

Art. 28 – Mantenimento dei gatti

1. I gatti ricoverati in gabbie o locali, devono poter disporre degli spazi necessari per il libero movimento.
2. I ricoveri per gatti devono essere muniti di contenitori per gli escrementi. Le strutture per la lungodegenza devono essere dotate di un'ampia superficie di riposo, nonché di oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli.
3. E' vietato tenere gatti legati con catene, corde o altro.
4. In ordine alla disciplina delle colonie feline, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art. 29 - Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio comunale.
2. È vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole e nei giardini pubblici per piccioni, anatre, cigni, gatti o altri animali randagi.
3. Ai sensi del **punto 1**, quando particolari esigenze di natura igienico sanitaria lo richiedono, il Sindaco con propria ordinanza può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto per particolari zone, di distribuzione di cibo per animali ancorché con le cautele di cui al punto che precede.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al **punto 2** è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 25 a 150 euro**;
5. Chiunque violi le disposizioni dell'ordinanza sindacale di cui al **punto 3** è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 80 a 500 euro**.

Art. 30 Produzione di esalazioni, gas, vapori nauseanti o inquinanti

1. Chiunque debba compiere operazioni che determinano fumo od odori nauseanti o molesti dovrà compierli in posti idonei adottando le opportune cautele affinché le esalazioni non propaghino e non possano arrecare molestia o danno al vicinato.
2. E' vietato accendere fuochi per bruciare sterpaglie, rifiuti di giardinaggio o altri materiali che provochino fumi in zone abitate, luogo di pubblico transito e/o comunque molestia al vicinato.
3. Le stesse cautele dovranno essere adottate per effettuare operazioni che diano luogo a polvere o che comunque creino qualsiasi tipo di emissioni in atmosfera, che non necessitano dell'apposita autorizzazione regionale di cui al D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 atta a porre pregiudizio per la salute pubblica oltre che molestia, imbrattamento a cose e/o persone.
4. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente Ufficio Sanitario, la sospensione dell'eventuale attività inquisita.
- 5 Fatta salva l'osservanza delle norme contro l'inquinamento atmosferico, sia all'interno che all'esterno delle abitazioni non è permesso di accendere fuochi se il fumo non si immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto. La stessa deve essere mantenuta in perfetto stato di manutenzione e di pulizia, anche per fare in modo che il fumo non si propaghi e non arrechi molestia o danno al vicinato.
6. In zone abitate è vietato lasciare un qualsiasi tipo di mezzo di trasporto fermo col motore acceso, per un periodo di tempo tale da arrecare disturbo alla quiete ed alla salute pubblica.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 25 a 150 euro**.

Art. 31 - Abrogazioni

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore a partire dal 16° giorno dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale della delibera di approvazione.
Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti già eventualmente esistenti in contrasto con esso.

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 <i>Finalità</i>	pag. 1
ART. 2 <i>Oggetto e applicazione</i>	pag. 1
ART. 3 <i>Definizioni</i>	pag. 1
ART. 4 <i>Utilizzo stemma comunale</i>	pag. 1
ART. 5 <i>Vigilanza</i>	pag. 1
ART. 6 <i>Sanzioni</i>	pag. 2

TITOLO II: SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

ART. 7 <i>Comportamenti vietati</i>	pag. 3
ART. 8 <i>Altre attività vietate</i>	pag. 4
ART. 9 <i>Nettezza del suolo e dell'abitato</i>	pag. 4
ART. 10 <i>Accampamenti e/o campeggi</i>	pag. 5
ART. 11 <i>Sgombero della neve</i>	pag. 5

SEZIONE II: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI EDIFICI E CANTIERI EDILI

ART. 12 <i>Decoro degli edifici</i>	pag. 6
ART. 13 <i>Manutenzione di aree adibite a cantiere</i>	pag. 6
ART. 14 <i>Antenne radiotelevisive e antenne paraboliche</i>	pag. 7
ART. 15 <i>Aree private e stabili dismessi</i>	pag. 7

SEZIONE III: DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

ART. 16 <i>Divieti</i>	pag. 8
ART. 17 <i>Disposizioni sul verde privati</i>	pag. 8
ART. 18 <i>Manutenzione e pulizia di piccioni oggetti occupanti il suolo pubblico</i>	pag. 9

TITOLO III: TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ART. 19 <i>Disposizioni generali</i>	pag. 10
ART. 20 <i>Abitazioni private</i>	pag. 10
ART. 21 <i>Strutture musicali</i>	pag. 10
ART. 22 <i>Pubblicità fonica</i>	pag. 11

TITOLO IV: MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART. 23 <i>Disposizioni generali</i>	pag. 11
ART. 24 <i>Tutela degli animali domestici</i>	pag. 11
ART. 25 <i>Divieti specifici</i>	pag. 11
ART. 26 <i>Animali molesti</i>	pag. 11
ART. 27 <i>Mantenimento dei cani</i>	pag. 12
ART. 28 <i>Mantenimento dei gatti</i>	pag. 12

ART. 29 <i>Animali liberi</i>	pag. 12
ART. 30 <i>Produzione di esalazioni, gas, vapori nauseanti o inquinanti</i>	pag. 13
ART. 31 <i>Abrogazioni</i>	pag. 13